

STATUTO

Art. 1 - La Società Consortile.

E' costituita ai sensi dell'Art. 2602 e seguenti e dell'Art. 2615-ter e seguenti del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro denominata: "Terre d'Amore in Abruzzo - Società Consortile a responsabilità limitata".

Art. 2 - Sede Legale e altre sedi.

La Società ha sede legale in SULMONA (AQ).

Essa potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci sarà quello risultante dal Registro delle Imprese o da quello risultante o indicato nella richiesta di ingresso, dal libro soci se istituito, ovvero dall'atto costitutivo, o da successive comunicazioni formali da parte del socio.

Art. 3 - Durata.

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto.

La Società, che non ha fini di lucro, ha fini mutualistici ed ha per oggetto lo svolgimento di qualsiasi attività legata, collegata o connessa allo sviluppo turistico della area e della offerta nella quale operano i propri soci.

In particolare modo, ma non a titolo limitativo, la società svolgerà ogni operazione utile per:

- rafforzare la operatività della rete di governance regionale sia sul proprio livello locale in qualità di DMC, sia a livello tematico e di prodotto nelle PMC, attivandosi ed operando sul proprio territorio di competenza come organismo affidabile e partecipato dagli attori pubblici e privati, partner nell'offerta turistica locale;
- partecipare alla programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale, d'area ed ambito, nelle fasi di concertazione, programmazione, presentazione di progetti e proposte utili al raggiungimento del proprio oggetto sociale partecipando ed integrandosi nel nuovo sistema di governance dello sviluppo turistico regionale, al fine di migliorare sia la competitività della offerta turistica locale e regionale in termini di accessibilità, fruibilità, qualità, affidabilità e sicurezza, sia la sua sostenibilità rispetto all'impiego delle risorse, aumentando l'impiego di tecnologie avanzate;
- programmare e coordinare le iniziative e gli investimenti materiali ed immateriali connessi al turismo sul territorio di competenza al fine di ottimizzare risorse disponibili con priorità di intervento, massimizzare la complementarità delle azioni e la loro integrazione attraverso l'utilizzo di strumenti strategici (Agenda) ed operativi (Master Plan) per lo sviluppo turistico regionale e locale e la competitività della offerta delle destinazioni d'area – accessibilità, sistema mobilità, sistema accoglienza, qualità servizi, sostenibilità, innovazione tecnologica su processi e produzioni, ottimizzazione utilizzo risorse idriche ed energetiche, etc.
- pianificare, progettare e attuare piani, programmi, progetti, azioni, attività, interventi ed ogni operazione utili allo sviluppo turistico nel più ampio contesto dello sviluppo locale integrato e a valere su sovvenzioni e risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie; queste attività potranno essere svolte direttamente ed

autonomamente, ovvero in compartecipazione e con partnership territoriali, extraterritoriali e/o transnazionali con altri organismi che operano nel settore turistico e in tutti quelli che si integrano a sistema per una miglior competitività della offerta turistica ed un miglior sviluppo dell'area di riferimento della società;

- fornire ai propri soci e agli operatori del settore qualsiasi forma di assistenza possa agevolare lo svolgimento delle loro attività, sia in Italia sia all'estero, promuovere sistemi ed iniziative volte ad informare i soci in modo globale e tempestivo, favorendo decisioni e scelte nelle fasi di pianificazione e nella quotidiana gestione delle loro attività, ottimizzare, coordinare e migliorare le fasi di approvvigionamento dei soci relativamente a beni e servizi necessari allo svolgimento delle loro attività, ottimizzare e coordinare le fasi di commercializzazione e distribuzione dei servizi e dei pacchetti turistici prodotti sul mercato nazionale e su quello internazionale.

Ancora più specificatamente e in riferimento all'Avviso Pubblico - Par Fas Abruzzo 2007-2013 Linea Azione 1.3.1.d - Progetti di Sviluppo Turistico di Destinazione (DMC) e di Prodotto (PMC), la società assume una organizzazione ed un assetto strutturale, operativo, tecnico, gestionale e procedurale che permetta al meglio di:

1. individuare un territorio/destinazione e la sua denominazione sulla base di caratterizzazioni comuni, dotazione di attrattori e risorse fruibili nell'area di azione dei turisti residenti per più di una notte;
2. progettare una offerta aggregata di destinazione, articolata per prodotto, per periodo, per target e per provenienza, integrando nella DMC prodotti, servizi, risorse e, di conseguenza, i produttori/gestori degli stessi;
3. progettare, organizzare, supportare le fasi di gestione delle diverse singole componenti e degli elementi che compongono l'offerta turistica di destinazione;
4. migliorare qualitativamente le suddette componenti ed elementi attraverso l'introduzione di innovazione di prodotto e di processo, di attività di animazione e formazione, al fine di ottimizzare il livello di competitività delle singole proposte e della intera destinazione, prima territoriale e poi regionale;
5. creare un portafoglio di prodotti turistici di destinazione attraverso l'inserimento dei servizi, delle risorse e delle produzioni locali in proposte di prodotti/menù vacanza alla carta o direttamente in pacchetti turistici;
6. promuovere e proporre ai turisti l'offerta turistica di destinazione programmata ed allestita attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line;
7. diffondere informazioni, dati, opportunità e soluzioni innovative in termini di prodotto e di processo presso i soci, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, al fine di migliorare il livello della cultura di impresa e di partecipazione alle iniziative ed alle proposte della DMC o delle PMC;
8. gestire il sistema di accoglienza, di informazione e dei rapporti con i turisti/consumatori attraverso i canali classici ed innovativi del trade, compresi quelli on line.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) assumere partecipazioni in qualsiasi altra organizzazione, attività od iniziativa abbia oggetto analogo, affine o connesso a quello del presente statuto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di capofila o soggetto responsabile in ATI, ATS ed altre partnership;
- b) compiere operazioni produttive e commerciali, creditizie e finanziarie, mobiliari ed immobiliari con terze economie attraverso trattative ed accordi diretti o a nome e per conto dei soci, ivi compresa la apertura di conti correnti, aperture di linee di credito e di finanziamento, anticipazioni e stipula di fidejussioni;

- c) realizzare, acquistare, affittare, gestire strutture, attrezzature, impianti e qualsiasi altro bene o servizio sia ritenuto necessario;
- d) stipulare convenzioni ed accordi per lo svolgimento delle attività che la società svolgerà o che diano ai soci una qualsiasi forma di convenienza per lo svolgimento delle loro rispettive attività;
- e) ideare, organizzare, gestire e coordinare congressi, convegni, fiere, mostre, manifestazioni sportive, culturali e di ogni altro genere, sempre in sintonia con il suo oggetto sociale;
- f) ideare, pianificare, gestire e coordinare in modo diretto o attraverso terze organizzazioni, iniziative ed attività di promozione turistica di ogni genere ed in ogni ambito;
- g) favorire la creazione di centri acquisti, di tour operator, di centri dati, di booking centralizzati e reti telematiche che sostengano l'attività dei soci e possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati;
- h) favorire la creazione di un sistema museale locale connesso ad un sistema museale regionale e sovra regionale, in una ottica di internazionalizzazione dei valori e delle culture locali;
- i) incentivare la costituzione di eventuali organizzazioni di guide turistiche, guide alpine, accompagnatori, hostess di terra, animatori e sales promoter;
- j) promuovere iniziative formative e editoriali di ogni tipo, volte ad accrescere la base culturale, le conoscenze ed il know-how nelle imprese turistiche, ed a divulgare informazioni in materia turistica;
- k) promuovere iniziative formative e editoriali di ogni tipo, volte a creare ed accrescere la professionalità di operatori culturali per eventi, musei, manifestazioni ed attività artistico culturali in genere;
- l) incentivare la organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, artistici, musicali, letterari e teatrali utili a migliorare l'appeal del territorio in richiamo alla cultura e alle tradizioni locali o all'aumento dei flussi turistici;
- m) aderire, patrocinare, contribuire o fornire una propria fideiussione ad iniziative ed attività ritenute in linea con l'oggetto sociale della società.
- n) effettuare ricerche, studi, analisi e segmentazioni di mercato utili alla impostazione ed alla revisione periodica dei progetti e delle attività;
- o) definire strategie di penetrazione in nuovi mercati;
- p) realizzare studi di fattibilità per nuovi prodotti turistici di destinazione;
- q) eseguire riscontri di mercato e individuare dei correttivi per le proposte turistiche attuali e per i singoli servizi ad esse afferenti;
- r) gestire distretti territoriali, marchi d'area, portale e-commerce e booking di prenotazioni.

I beneficiari delle attività della Società possono essere le imprese consorziate.

Per il miglior conseguimento degli scopi e per la realizzazione dello scopo sociale, la società, oltre che di strutture proprie, si avvarrà, se necessario e per quanto possibile, di quelle dei soci e di soggetti terzi.

In particolare, per realizzare maggiori economie, nonché per una migliore qualità dei servizi prestati, la società potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni quadro e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun consorzio, delle conoscenze tecniche e professionali, dei mezzi e delle strutture dei soci, secondo le previsioni contenute nei piani/programmi annuali e pluriennali della società.

Le convenzioni di cui sopra, o, in mancanza, specifici accordi disciplineranno le modalità ed i criteri di effettuazione delle prestazioni e dei servizi anche da parte dei dipendenti dei Soci nonché i relativi compensi.

Grazie alla sua formula costitutiva di società privata, l'attività della società consortile sarà del tutto indipendente ed apartitica.

Tutti gli eventuali utili conseguiti per l'intrinseco oggetto di una società consortile di capitali saranno totalmente spesi e reinvestiti per il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra dichiarato.

Tale attività non corrisponderà ai soci nessuna forma di utile o qualsivoglia dividendo, escludendo quindi un loro scopo di lucro.

Art.5- Requisiti di Soci.

Possono entrare a far parte della società consortile i consorzi, le associazioni, le fondazioni, le cooperative di operatori, imprenditori e/o esercenti, le singole imprese, enti pubblici e/o privati operanti nel settore turistico o in attività connesse o strumentali ad esso, funzionali alla produzione della offerta turistica.

I Soci fondatori sottoscriveranno liberamente alla costituzione il numero di quote rispondente alle esigenze di ciascuno.

Ai soci fondatori, potranno aggiungersi i soci ordinari.

Ogni socio ordinario, al suo ingresso, potrà sottoscrivere le quote desiderate in riferimento alla prescrizioni, ai limiti, alle procedure e alle modalità definite nel presente statuto e/o nel regolamento.

Art. 6 - Ammissione dei Soci Ordinari.

Sulle domande di ammissione a socio delibera il Consiglio di Amministrazione con contestuale aumento di capitale sociale.

L'ammissione è subordinata all'accertamento della compatibilità della partecipazione del richiedente con le finalità della Società Consortile.

Per l'ammissione nella società consortile gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione della Società che deciderà in merito.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento della società nelle versioni aggiornate ed efficaci, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità.

In allegato alla domanda, l'aspirante socio, se società o consorzio, dovrà anche presentare il suo statuto, la delibera di adesione dell'organo previsto dal suo statuto, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, le quote che si intendono sottoscrivere, i dati della persona che rappresenterà l'organizzazione nella società consortile e la sua qualità, oltre ad eventuali certificazioni e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione della società consortile, caso per caso.

I soci che entrano a far parte della società consortile sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione presentata.

La delibera di ammissione a socio diventerà operativa e sarà annotata presso il Registro delle Imprese solo dopo che il nuovo socio avrà versato sia le quote sottoscritte, sia la quota di iscrizione annuale ed eventuali sovrapprezzi.

Art. 7 - Obblighi dei Soci.

I soci sono obbligati alla osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci; dovranno, inoltre, partecipare all'attività sociale ed essere in regola con il versamento di tutte le quote sottoscritte e delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Società.

Art. 8 - Uscita dalla Società.

I soci cessano di far parte della società consortile a causa di recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o liquidazione, ovvero per la cessione delle quote come di seguito disciplinata.

Art. 9 - Recesso.

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art 2437 c.c. e comunque non prima che siano trascorsi tre anni dalla costituzione della società.
Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 2437 e 2526 del Codice Civile.

Art. 10 - Decadenza.

Si ha la decadenza del socio:

- in caso di cessazione dell'attività o comunque in caso di perdita dei requisiti stabiliti per l'ammissione;
- in caso di fallimento del socio o assoggettamento ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 11 - Esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

- quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società consortile e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del regolamento oppure le deliberazioni della assemblea o del consiglio di amministrazione.
- quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società consortile.
- quando eserciti personalmente, o entrando a far parte di altre imprese o enti anche a mezzo di interposta persona, attività analoghe ed in contrasto con la società o fomenti dissidi o disordine tra i soci.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione nel Registro delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 12 - Liquidazione quote soci.

Nel caso di perdita della qualità di socio per recesso, decadenza, esclusione, ivi compreso il caso di cessione di quote, la liquidazione delle quote sociali da esso possedute sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si sciogla limitatamente al socio, mai comunque in misura superiore al suo valore nominale.

Per altro, il Consiglio di Amministrazione, potrà a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società consortile, ovvero richiedere al socio il saldo di quanto dovuto prima di autorizzare la cessione delle quote ad altro socio subentrante.

Nello specifico, al momento della uscita dalla società, il socio sarà ugualmente obbligato al versamento di ogni altro costo già deliberato, ripartito e di sua esclusiva competenza, ovvero delle quote del contributo annuale dei soci deliberate dal Consiglio d'Amministrazione per il fondo di gestione ordinario, in base alle quote di capitale possedute, al netto delle contribuzioni ricevute da terzi sul fondo di gestione straordinario,

delle quote relative ai fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione, la partecipazione e la realizzazione di progetti ed investimenti deliberati in assemblea e a cui il socio ha aderito sottoscrivendo la propria specifica volontà di partecipazione, rispetto alle spese esistenti in rispondenza delle mensilità trascorse fino al momento della liquidazione delle quote di capitale sociale per qualsiasi motivo, nonché rispetto ai costi delle fasi attuative o degli impegni di spesa presi e determinati alla data di richiesta di uscita dalla società.

Art. 13 - Contribuzioni.

Alla società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza per altro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, istituti scientifici, enti ed operatori pubblici e privati che condividano gli scopi sociali della società consortile.

Se versati senza finalità, essi andranno a confluire nel Fondo di Gestione Straordinario, se finalizzati, essi andranno a rinforzare specifiche attività o progetti, sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14, nei corrispondenti conti correnti specifici.

I Soci si impegnano a versare ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile un contributo annuale per le spese generali e di struttura ed organizzazione del Consorzio, in unica soluzione o in più soluzioni, determinato dal Cda all'inizio dell'esercizio sulla base della gestione e del rendiconto dell'esercizio precedente e delle previsioni dell'esercizio successivo.

L'importo dei contributi da versare, da parte di ogni socio, sarà proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno.

I pagamenti delle somme dovute alla società, devono essere effettuati entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; in caso di ritardato pagamento dovranno essere applicati gli interessi di mora

Essa confluirà in un apposito Fondo di Gestione Ordinario che non potrà essere mai superiore al capitale sociale per ogni anno di esercizio.

Per il Fondo di Gestione Ordinario sarà utilizzato apposito conto corrente bancario. La società potrà operare utilizzando entrambi i Fondi di Gestione e potrà trasferire risorse dal Fondo di Gestione Straordinario a quello Ordinario, abbattendo così le contribuzioni annuali dei Soci.

Non vi potranno essere perdite sul fondo di gestione in quanto esso verrà predefinito in via preventiva rispetto ai programmi ed alle strategie della società consortile che andranno a loro volta a definire il contributo annuale dovuto da ogni socio per la gestione rispetto alle quote possedute.

Art. 14 - Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio Sociale è costituito:

1. Dal Capitale Sociale che è di Euro 100.000,00 ed è suddiviso in 250 quote da Euro 400,00 cadauna.
2. Dalla riserva legale ordinaria;
3. Dalle altre riserve straordinarie;
4. Dal Fondo Gestione Ordinario -contribuzioni soci.
5. Dal Fondo di Gestione Straordinario -contribuzioni di terzi senza finalità previste dall'articolo precedente.
6. Dai Fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ciascuno con un proprio conto corrente bancario di riferimento. e dalle quote annuali di iscrizione versate dai soci.

Qualora il Capitale Sociale dovesse subire delle perdite o venisse inizialmente utilizzato come fondo di gestione, l'Assemblea dei Soci, in caso di perdita o necessità, ne delibererà il reintegro da parte dei soci.

L'Assemblea stessa potrà deliberare anche ogni aumento e diminuzione del Capitale sociale a seconda delle esigenze e degli impegni della stessa.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento cui consegue l'accettazione da parte degli altri soci; in mancanza di diversa indicazione o di accettazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Nel caso suddetto, la polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società.

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di quote fra soci ed a terzi, sono regolati dall'art. 2481 e 2481 bis del Codice civile e potranno avvenire anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi.

In tal caso l'organo amministrativo acquisisce in via preventiva la disponibilità degli aspiranti soci.

L'assemblea dei soci assumerà quindi la relativa determinazione circa le modalità dell'aumento di capitale sociale.

In caso di nuove sottoscrizioni o cessioni ed acquisizioni, l'organo amministrativo richiederà ai soci in essere se essi intendono avvalersi del diritto di prelazione per la nuova sottoscrizione e/o l'acquisizione di quote in liquidazione da parte di altri soci, in proporzione alle partecipazioni già possedute o, se disponibili per rinuncia di alcuni dei soci, in percentuale maggiore, ai sensi del primo comma dell'art. 2481 bis del Codice Civile.

I soci possono esercitare i diritti di prelazione per la sottoscrizione o l'acquisizione di cui sopra, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'organo amministrativo della società, sulla base delle delibere assembleari, indicando la quota massima che si è disponibili a sottoscrivere rispetto alle quote immediatamente disponibili o che eventualmente si determineranno come tali anche in conseguenza della mancata sottoscrizione da parte di uno o più soci.

In mancanza di risposta nei trenta giorni si intende che il socio non è interessato da quanto sopra.

In questo caso nuove sottoscrizioni o acquisizioni potranno essere accordate dall'organo amministrativo della società a terzi soci richiedenti e graditi, procedendo quindi a ratifica assembleare dei nuovi soci e del nuovo assetto delle quote di capitale.

Se tutto l'aumento è stato sottoscritto dai soci o dai terzi l'organo amministrativo procederà al deposito dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art.2481 bis del Codice civile.

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'utile che residua verrà reinvestito con decisione dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dell'oggetto sociale, anche spostandolo sui Fondi di cui al punto 6 dell'Art.14, e comunque resta assolutamente vietata qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche attraverso incarichi e forniture non finalizzate ad attività ricomprese in progetti definiti e

che abbiano copertura attraverso appositi quadri economico finanziari di progetto, attività, singola iniziativa in riferimento e nell'ambito dei Fondi di cui al punto 6 dell'Art. 14.

Oltre al Fondo di Gestione Ordinario e al Fondo di Gestione Straordinario su cui confluiscano tutte le contribuzioni annuali o una tantum effettuate dai soci o da terzi, già definiti all'Art. 13, per quanto concerne il/i Fondi specificatamente creati e istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ivi compresi investimenti ed operazioni di diversa natura ed entità, essi saranno meglio definiti proceduralmente nel regolamento della società.

Per ogni progetto ricadente nel bando, azione, intervento, attività o anche singola operazione a titolo oneroso che preveda utilizzo di risorse economico finanziarie a qualsiasi titolo da parte della società, delibererà l'assemblea dei soci.

La delibera assembleare favorevole attesterà la utilità diffusa del progetto, azione, attività, etc, mentre nella stessa delibera andranno definiti oneri e responsabilità economico finanziarie cui faranno fronte e per cui risponderanno in toto ed esclusivamente i soci che avranno aderito e sottoscritto la propria partecipazione a quanto sopra, ivi compreso l'impegno di ciascuno di essi a coprire la propria quota rispetto alle specifiche esigenze ed ai relativi budget, anche indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte, mantenendo contabilità e conti separati per ciascun progetto, azione, intervento, attività, investimento, favorendo sia le fasi di rendicontazione e di cofinanziamento, sia quelle di conteggio e competenze in caso di liquidazione delle quote di capitale sociale al socio uscente per i motivi di cui agli art. 8, 9, 10 del presente statuto.

Resta infine inteso che per l'approvazione e la attuazione di quanto concerne fondo o fondi specificatamente attivati, sarà necessaria la copertura totale degli oneri e degli impegni che la società dovrà di volta in volta assumere.

Art. 15 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci.

A norma dell'art. 4 della legge 21/05/81 n° 240, la società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma, ai soci.

Art. 16 - Organi Sociali.

Sono organi della società consortile:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Organo di controllo (eventuale).

Art. 17 - l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento sulle quote sottoscritte e che abbiano versato la quota annuale di iscrizione, nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta nella sede sociale o altrove, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, invito a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente.

Quando il Presidente ed il Vice Presidente manca, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni di ogni assemblea devono constare da specifico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato e trascritto in apposito registro di cui i soci possono prendere visione ed ottenerne estratti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- Per la discussione e l'approvazione del bilancio annuale;
- Per la nomina del consiglio di amministrazione;
- Per trattare ogni altro argomento compreso all'ordine del giorno, di pertinenza dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei soci, indicando in essa anche gli argomenti da trattare.

In questo caso l'Assemblea sarà convocata nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per la approvazione di variazione di statuto che andrà deliberata con maggioranza qualificata di soci che rappresentino quote per almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano nel libro dei soci da almeno tre mesi.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società consortile, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare più soci fino ad un numero massimo di 20 quote oltre le sue.

Ogni intervenuto ha diritto ad un numero di voti pari all'ammontare delle quote sociali da lui sottoscritte in qualità di socio, ed eventualmente pari a quelle rappresentate per delega. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Dovranno farsi per appello nominale o per scheda segreta quando l'Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario che può essere persona estranea alla società consortile e deve essere notaio, quando richiesto dalla legge. (art.2480 c.c.).

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 membri da eleggersi esclusivamente fra i soci.

L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Gli amministratori eletti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'Art. 2386 del Codice Civile.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea.

Potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione redigere i regolamenti previsti in codesto Statuto e presentarli all'Assemblea dei Soci per la approvazione.

Al Consiglio di Amministrazione competerà la nomina del Coordinatore della società, del Responsabile Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più suoi consiglieri.

I poteri e la durata delle deleghe saranno stabiliti attraverso deliberazioni di CdA e dovranno in ogni caso essere comunicate ai Soci.

I Consiglieri possono aver diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica: solo dal momento in cui la società inizierà a produrre reddito l'assemblea può riconoscere un gettone di presenza per le sedute del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, tramite fax e/o e mail almeno 5 giorni prima ed in casa d'urgenza almeno 24 ore prima, sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente o dal Vice-Presidente quando concorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'Art.19, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri.

Le riunioni dei consiglieri vengono presiedute in ordine di precedenza dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha le mansioni di Segretario.

Art. 19 -Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente e un Vice Presidente i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interessi con la società consortile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società consortile:

- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;

• Presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei Soci.

La firma sociale spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Vice Presidente designato a norma dell'Art. 19 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa l'autorizzazione di quest'ultimo, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente nonché con speciale procura ad un consigliere, ad un socio, al Coordinatore o al Responsabile Amministrativo della Società.

Art. 20 - Organo di controllo

La società può nominare l'organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., la nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria; ove nominato l'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico al quale sono affidati i compiti attribuiti al Collegio Sindacale nelle S.p.A., ed inoltre la revisione dei conti.

L'organo di controllo e il revisore ove nominati devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.

Art. 21 - Scioglimento e Liquidazione.

In qualunque caso di scioglimento della società consortile, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio residuo dopo la liquidazione della società consortile, dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Controversie.

In caso di controversie, sia per l'interpretazione sia per l'esecuzione del presente Statuto, sarà ritenuta valida la decisione di tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo da questi ultimi o in caso di disaccordo da Presidente della Camera di Commercio dell'Aquila.

Art. 23 - Regolamenti.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile potrà essere disciplinato da appositi regolamenti interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e, per entrare in vigore, dovrà essere sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci, la quale potrà apportarvi eventuali modifiche.

Art. 24 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di società, con particolare riferimento a quelle concernenti la società a responsabilità limitata, integrate, in quanto compatibili, dalle disposizioni sui Consorzi.